

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA  
PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002/2005  
E IL PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2002/2003**

**ART. 17 - ASSENZE PER MALATTIA**

**(art.23 del CCNL 4-8-1995 e art. 49 ,lettera del CCNL 26.05.1999)**

**1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.**

**2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.**

**3. Prima di concedere su richiesta del dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.**

**4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.**

**ART. 21 - TERMINI DI PREAVVISO**

**(art.29 del CCNL 4-8-1995)**

**1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:**

- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;**
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;**
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.**